



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GABINETTO E PUBBLICHE
RELAZIONI

Determinazione Dirigenziale	
N. 4/ 1	di data 12/01/24

Oggetto: ART- 60 E 70 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 3.05.2018 N. 2 E SUCCESSIVE VARIAZIONI. RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E FORZOSE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE SPESA ANNO 2024

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che:

- l'art. 69 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, disciplina la fattispecie relativa al rimborso delle spese di viaggio degli amministratori e dei consiglieri comunali; in particolare ai medesimi che in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del Presidente del Consiglio, in caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare;
- la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato, corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;
- l'art. 70 della medesima legge precisa che occorre rimborsare le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri comunali per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato;

richiamata la circolare n. 6/EL/2010 del 22 dicembre 2010, avente per oggetto "Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori e dai consiglieri comunali" che illustra le modifiche normative introdotte, precisando che è possibile una autoregolamentazione della materia purchè essa non comporti una maggiore spesa rispetto a quella prevista per legge;

pagina 1/5

vista inoltre la direttiva relativa alle spese forzose di data 28.12.2023 (id 222321550) con la quale vengono definite in modo dettagliato le modalità e le procedure di riconoscimento delle spese di viaggio degli amministratori;

dato atto che il Comune nel quadro dell'autonomia organizzativa e finanziaria consentita dall'ordinamento ha deliberato una autoregolamentazione della materia del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori e dai Consiglieri comunali con la deliberazione consiliare 16.04.2013 n. 73 che ha disciplinato parametri e criteri di quantificazione per il riconoscimento del rimborso chilometrico delle spese di viaggio ai sensi della vigente normativa regionale richiamata in premessa;

atteso che in particolare con la deliberazione consiliare sopra richiamata si è stabilito di riconoscere il rimborso chilometrico delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese per ogni chilometro effettuato;

atteso che il rimborso delle spese di soggiorno sostenute dagli Amministratori va liquidato sulla base della disciplina regionale – art. 69, comma 1 del Codice degli Enti Locali sopra richiamato – nella misura e nei limiti previsti per il Segretario comunale, secondo quanto disposto dalla circolare n. 6/EL/2010 sopra richiamata e dalle regole proprie del Comune per la fattispecie della missione;

richiamata inoltre la deliberazione giunta dd. 10.06.2019 n. 116 con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare per l'utilizzo della carta di credito; in particolare all'art. 3 "Spese ammissibili per il Sindaco" prevede che *"l'uso della carta di credito è consentito, sotto diretta responsabilità del titolare, esclusivamente per le spese forzose disciplinate dall'art. 70 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino A.A., approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2 e s.m. , per le spese di viaggio e di soggiorno disciplinate dall'art. 69 e per le spese di rappresentanza approvato con deliberazione del C.C. 4.11.2014 n.85"*;

dato atto che per l'effettuazione di missioni da parte degli Amministratori comunali lo scrivente servizio assume le spese per l'organizzazione dei viaggi (prenotazione treno, aereo, albergo, iscrizione a convegni ecc) e pertanto il pagamento delle prestazioni viene effettuato direttamente a favore di fornitori (agenzie viaggio, planning agency ecc) mediante l'emissione di buoni d'ordine, ai sensi del Regolamento comunale vigente sulla disciplina dei contratti;

atteso pertanto che per l'anno 2024 la spesa complessiva da impegnare è quantificabile complessivamente in euro 10.000,00 - euro 5.000,00 da liquidare agli aventi diritto (sindaco e assessori) in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate ed euro 5.000,00 da liquidare direttamente ai fornitori per l'organizzazione delle trasferte dei medesimi - imputandola al cap. 0042 (Consiglio e Giunta comunale: rimborsi Trasferimenti per Giunta e Consiglio) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare quanto disposto dalla legge

provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. ai seguenti articoli:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

richiamato inoltre l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con

- Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 25.10.2023 n. 82 prot. n. 318895 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di autorizzare per l'anno 2024 la spesa complessiva di euro 10.000,00 per il rimborso delle spese viaggio e forzose degli amministratori, impegnando euro 5.000,00 da liquidare agli aventi diritto in base alla legislazione vigente e prenotando euro 5.000,00 per le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione dei viaggi dei medesimi amministratori secondo quanto precisato in premessa;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 10.000,00 al cap. 00042 (Consiglio e Giunta comunale: rimborsi Trasferimenti per Giunta e Consiglio) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
4. di provvedere all'adozione del formale atto di liquidazione per il rimborso delle spese sulla base della documentazione inoltrata dagli interessati e perfezionata dal Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni;
5. di ricorrere, nei casi autorizzati dalla delibera di Giunta dd. dd. 10.06.2019 n. 116 all'utilizzo della carta di credito da parte del Sindaco per le spese forzose e per le spese di viaggio e di soggiorno (TULROC) e di demandare al Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni medesimo la fase della relativa rendicontazione;

6. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi emessi (buoni d'ordine) a fronte della prenotazione, l'impegno definitivo della spesa, a seguito dell'individuazione del contraente per l'acquisizione dell'organizzazione del viaggio;
7. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente generale, la quale provvederà altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del medesimo Regolamento, alla stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza;
8. di liquidare agli aventi diritto quando dovuto su presentazione di documentazione fiscalmente valida;
9. di fronteggiare detta spesa con i mezzi indicati nel prospetto dei dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

\\

Allegati in formato cartaceo

\\

La Direttrice Generale
Livia Ferrario

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 12/01/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GABINETTO E PUBBLICHE
RELAZIONI

Determinazione Dirigenziale

N. 4/ 1

di data 12/01/24

Oggetto: ART- 60 E 70 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 3.05.2018 N. 2 E SUCCESSIVE VARIAZIONI. RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E FORZOSE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE SPESA ANNO 2024

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2024	01011.03.00042	U.1.03.02.01.002	0102			5.000,00	"	129823 (1145871 6)
U		2024	01011.03.00042	U.1.03.02.01.002	0102			5.000,00	"	129824 (1145871 7)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

al punto 1 del dispositivo dove si legge -l'anno 20024- s'intenda -l'anno 2024-

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 17 gennaio 2024